

STATUTO CAMERA ARBITRALE FORENSE

FUNZIONI E ORGANI DELLA CAMERA ARBITRALE

ART. 1 La Camera Arbitrale Forense di Pescara, istituita dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pescara, amministra i procedimenti di arbitrato attraverso i propri organi.

ART. 2 La Camera Arbitrale svolge le funzioni previste dal Regolamento mediante il Consiglio Direttivo, il Comitato Scientifico e la Segreteria.

I procedimenti arbitrati saranno trattati e decisi da arbitri inseriti in apposito elenco da essa tenuto.

La Camera Arbitrale cura, altresì, la tenuta dell'elenco dei periti al fine della nomina dei consulenti tecnici nei giudizi arbitrati.

Possono iscriversi all'elenco coloro che sono già iscritti all'elenco dei CTU presso il Tribunale Civile di Pescara.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART.3 Il Consiglio Direttivo svolge le funzioni ed i compiti previsti dall'art. 8 del D.M. 34/2017.

Il Consiglio Direttivo è composto da **tre** membri, tra i quali vengono eletti un Presidente e un Consigliere Segretario, tutti nominati per un **quadriennio** dal Consiglio dell'Ordine Forense. Il Consiglio Direttivo ha sede presso la Camera di Conciliazione Forense.-

Il Presidente è eletto a maggioranza tra i componenti del Consiglio Direttivo. Tra i componenti che hanno ricevuto lo stesso numero di voti è eletto Presidente quello con maggiore anzianità di iscrizione all'albo.

I componenti del Consiglio Direttivo non possono essere designati per più di due mandati consecutivi.

I componenti del Consiglio Direttivo non possono ricevere indennità diverse dal rimborso delle spese sostenute per l'adempimento del mandato.

ART.4 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate a mezzo posta elettronica o con altri strumenti di comunicazione telematica e presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal membro più anziano.

ART.5 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno tre membri.

ART.6 Il Consiglio Direttivo adotta i provvedimenti a maggioranza dei votanti. In caso di parità prevale il voto del Presidente della riunione.

ART.7 Nei casi di urgenza, il Presidente del Consiglio Direttivo, o in caso di suo impedimento il componente più anziano, può adottare i provvedimenti relativi all'amministrazione dei procedimenti arbitrari di competenza del Consiglio Direttivo, informandone il Consiglio nella prima riunione successiva **ovvero a mezzo pec**.

ART.8 Il Consigliere che ritenga di astenersi si assenta dalla riunione per tutto il tempo della discussione e dell'adozione dei relativi provvedimenti.

La sua astensione non incide sul *quorum* necessario per la validità della riunione.

IL COMITATO SCIENTIFICO

ART.9 Il Comitato Scientifico è composto da **tre** membri, tutti scelti e nominati dal Consiglio Direttivo tra personalità di Cattedra e Foro.

Svolge funzione consultiva e di indirizzo del Consiglio Direttivo per tutte le decisioni che gli competono.

Promuove e diffonde la cultura arbitrale, **anche** in concorso con la Fondazione Forum Aterni.

Viene interpellato, ove ritenuto opportuno dal Consiglio, collegialmente ovvero individualmente.

LA SEGRETERIA

ART.10 La Segreteria svolge i compiti esecutivi attribuiti dallo Statuto o delegati dal Consiglio Direttivo, con la supervisione del Consigliere Segretario.

Inoltre, la Segreteria:

- a. agisce come segreteria del Consiglio Direttivo, curando la verbalizzazione delle sue sedute;
- b. riferisce al Consiglio Direttivo sullo stato dei procedimenti arbitrali;
- c. comunica i provvedimenti del Consiglio Direttivo alle parti e all'Organo Arbitrale, nonché ad ogni altro destinatario dei medesimi;
- d. riceve dalle parti e dall'Organo Arbitrale tutti gli atti scritti e i documenti;
- e. forma e conserva i fascicoli dei procedimenti arbitrali;
- f. compie le comunicazioni richieste dal Consiglio Direttivo e dall'Organo Arbitrale;
- g. rilascia alle parti, a loro richiesta, tramite il Consigliere Segretario, copia conforme degli atti e dei documenti, nonché attestazioni e certificazioni relative al procedimento arbitrale.

ART.11 Le funzioni della Segreteria vengono svolte dall'Ufficio di Segreteria della Camera di Conciliazione Forense di Pescara.

GLI ARBITRI

ART.12 Presso la Camera Arbitrale sarà tenuto l'elenco degli arbitri diviso per materie omogenee, così come stabilite dal D.M. 34/2017 (come da tabella allegata). Gli arbitri **nell'ambito del predetto elenco** saranno nominati dalle parti o, in mancanza di designazione delle parti, saranno nominati dal Consiglio Direttivo, in ossequio al Regolamento.

ART.13 Per ogni materia omogenea dell'elenco sarà costituita una rosa di Arbitri, nominati dal Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale Forense, all'esito della relativa procedura di selezione secondo i criteri stabiliti dal COA, a domanda degli interessati, i quali dovranno possedere i seguenti requisiti: a) essere iscritti continuativamente, dalla data della domanda di ammissione e per tutta la durata della permanenza nell'elenco, all'Albo degli Avvocati di Pescara; b) non aver riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa; c) non essere stati oggetto di interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;

- d) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;**
- e) non aver riportato sanzioni disciplinari definitive più gravi dell'avvertimento;**
- f) anzianità di iscrizione all'albo in almeno anni 5;**
- g) essere in regola con la formazione continua.**

ART. 13-bis In aggiunta ai requisiti di cui all'articolo precedente, l'aspirante arbitro dovrà possedere, in alternativa tra loro, i seguenti ulteriori requisiti:

-- aver avuto esperienza in almeno 3 procedure arbitrali (come arbitro ovvero come procuratore delle parti) negli ultimi 5 anni,

ovvero

-- aver frequentato un corso di alta formazione di almeno 40 ore accreditato dai COA o dal CNF negli ultimi 5 anni.

Al fine di supportare la scelta delle aree di competenza professionale individuate dal D.M. 34/2017, l'aspirante arbitro dovrà, altresì, aver patrocinato, negli ultimi quattro anni, un numero minimo di procedimenti giudiziali, come di seguito indicato:

I. diritto delle persone e della famiglia, diritti reali, condominio e locazioni: n. 5 procedimenti;

II. diritto della responsabilità civile: n. 5 procedimenti;

III. diritto dei contratti, diritto commerciale e industriale, diritto bancario e finanziario, diritto delle procedure concorsuali: n. 7 procedimenti;

IV. diritto del lavoro e della previdenza sociale: n. 5 procedimenti;

V. diritto amministrativo: n. 3 procedimenti;

VI. diritto internazionale, diritto del commercio internazionale e diritto della comunità europea: n. 3 procedimenti.

L'Avvocato che rende la dichiarazione di disponibilità indica l'area o le aree professionali (nel massimo di 2) di riferimento documentando nelle forme indicate dal Consiglio Direttivo le proprie competenze e la sussistenza dei requisiti di cui al titolo IV di cui al D.M. 34/2017. La dichiarazione di disponibilità è revocabile. L'Avvocato è tenuto a comunicare immediatamente al

Consiglio Direttivo il sopraggiungere di cause di incompatibilità e il venir meno dei requisiti di onorabilità.

Il Consiglio Direttivo, verificata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 13 e quelli di cui al presente articolo, procede, secondo l'ordine temporale di presentazione delle domande, all'iscrizione dell'Avvocato in una o più aree (nel massimo di 2) di cui alla tabella A.

Quando vengono meno i requisiti di onorabilità dell'Avvocato iscritto nell'elenco, il Consiglio Direttivo procede alla cancellazione.

Il Consiglio Direttivo procede allo stesso modo quando l'Avvocato revoca la dichiarazione di disponibilità.

L'Avvocato iscritto nell'elenco può chiedere di modificare la propria disponibilità quanto alle aree professionali di riferimento.”

ART.14 All'atto della nomina, l'arbitro dovrà sottoscrivere:

- il codice etico;
- formale dichiarazione di impegno al rigoroso rispetto del termine massimo ordinario, previsto dal Regolamento, per la definizione dei procedimenti arbitrari nei quali svolgerà le funzioni;
- formale dichiarazione di accettazione della tariffa dei compensi allegata al Regolamento.

ART.15 La permanenza dell'Arbitro nell'elenco avrà la durata massima di **quattro** anni a decorrere dalla sua nomina.

Tabella A
(articolo 8, comma 1 DM 34/2017)

Aree di competenza professionale
Diritto delle persone e della famiglia, diritti reali, condominio e locazioni
Diritto della responsabilita' civile
Diritto dei contratti, diritto commerciale e diritto industriale, diritto bancario e finanziario, diritto delle procedure concorsuali
Diritto del lavoro, della previdenza e dell'assistenza sociale
Diritto amministrativo
Diritto internazionale, diritto del commercio internazionale e diritto dell'Unione europea